CAMERA DEI DEPUTATI N. 3254

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SARTI

Presentata il 14 ottobre 1988

Modificazioni alle norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'imminenza delle elezioni del 1989 per il rinnovo del Parlamento europeo, mentre appare sempre meno probabile un tempestivo accordo per una legge elettorale unica, per la designazione dei rappresentanti di tutti i paesi della Comunità in quell'organismo, ripropone l'urgente necessità di modificare alcuni aspetti della legislazione italiana vigente in materia (legge 24 gennaio 1979, n. 18; legge 9 aprile 1984, n. 61), al fine di eliminare gli inconvenienti che si sono manifestati nell'esperienza delle due elezioni a suffragio diretto, del 1979 e del 1984; inconvenienti connessi, in particolare, alla notevole ampiezza territoriale delle circoscrizioni elettorali, che rende difficoltosa, oltre che costosa, la propaganda elettorale dei singoli candidati, alla squilibrata aggregazione delle circoscrizioni stesse e alle degenerazioni della lotta politica cui dà luogo il sistema dei voti di preferenza.

La soluzione che si propone tende all'introduzione di candidature uninominali, ma nel rispetto della complessiva ripartizione proporzionale dei seggi sulla base dei voti riportati dai vari gruppi politici a livello nazionale.

Verrebbero perciò costituiti 81 collegi uninominali, in numero pari ai candidati da eleggere, mediante accorpamento degli esistenti collegi per l'elezione del Senato della Repubblica. Il ricorso a collegi uninominali, come dimostra proprio l'esperienza del Senato, oltre ad eliminare in radice la lotta per le preferenze, con gli abusi e le distorsioni che vi si riconnet-

tono, consente un più diretto rapporto tra elettori e candidati, nonché una migliore selezione delle candidature da parte dei gruppi politici, in quanto loro più diretta ed immediata espressione presso gli elettori del collegio. Può favorire, quindi, una maggiore qualificazione della rappresentanza italiana al Parlamento europeo. Nello stesso tempo, evita la soluzione delle « liste rigide », con elezione dei candidati nell'ordine prefigurato dal partito proponente, quale dovrebbe necessariamente configurarsi nel caso di una meccanica trasposizione nell'ordinamento italiano del sistema elettorale in uso nella Repubblica Federale di Germania: soluzione che l'opinione pubblica italiana ha sempre mostrato di non gradire perché consegnerebbe alle segreterie dei partiti tutto il potere di scelta, e che si ritenne a suo tempo necessario eliminare, anche per ragioni di costituzionalità, per quanto riguarda il collegio unico nazionale nelle elezioni della Camera dei deputati.

Il sistema proposto prevede, per la ripartizione complessiva dei seggi tra i gruppi politici, il mantenimento dell'attuale meccanismo di riparto in sede nazionale, secondo il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti, senza clausole d'esclusione (proporzionale pura), recependo in ciò pienamente le raccomandazioni del Parlamento europeo a favore di sistemi elettorali che consentano la massima rappresentatività delle varie posizioni politiche. I seggi complessivamente spettanti a ciascun gruppo politico verrebbero poi ripartiti tra nove circoscrizioni territoriali, opportunamente ridisegnate per determinare una più equa distribuzione territoriale della rappresentanza, in proporzione al contributo di voti dato da ciascuna circoscrizione al risultato elettorale nazionale del gruppo.

Ai fini della determinazione dei candidati eletti di ciascun gruppo, in luogo delle attuali graduatorie circoscrizionali di lista secondo l'ordine decrescente dei voti di preferenza, si propone di ricorrere a graduatorie circoscrizionali, distinte per ciascuno dei gruppi, delle cifre individuali riportate dai candidati nei collegi uninominali, in modo analogo al sistema attualmente vigente per l'elezione del Senato della Repubblica (rapporto tra voti validi riportati dal candidato nel proprio collegio ed elettori votanti dello stesso collegio, espresso da un indice percentuale). Opportuni congegni tendono a facilitare l'elezione di candidati rappresentanti di minoranze linguistiche.

L'analogia con il sistema elettorale del Senato è limitata alla sola graduatoria delle cifre individuali dei candidati, all'interno di ciascun gruppo, in sostituzione dei voti di preferenza. Nessuna analogia sussiste invece quanto al metodo di riparto, che per il Senato prevede il riparto proporzionale su base regionale con il ricorso al metodo d'Hondt, oltre che la diretta proclamazione dei candidati che nel proprio collegio ottengono una cifra individuale pari o superiore al 65 per cento.

Si è ritenuto opportuno mantenere la suddivisione degli istituendi collegi uninominali entro i confini di nove circoscrizioni territoriali più ampie, a ciascuna delle quali sarebbero assegnati in numero pari ai seggi rispettivamente spettanti in proporzione alla popolazione residente, al fine di garantire la rappresentanza dell'elettorato delle diverse forze politiche presenti in ciascuna delle aree geografiche del paese e consentire una loro presenza distribuita sull'intero territorio nazionale, e non eventualmente concentrata solo in alcune aree, come probabilmente avverrebbe ricorrendo ad un'unica graduatoria nazionale.

Le nove circoscrizioni territoriali ipotizzate sono le seguenti (tra parentesi è indicato il numero complessivo dei seggi spettanti a ciascuna in base all'allegata proiezione effettuata sui risultati elettorali del 1984): I. - Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta (9); II. - Lombardia (16); III. - Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia (9); IV. - Emilia-Romagna, Marche (8); V. - Toscana, Umbria (7); VI. - Lazio, Sardegna (11); VII. - Abruzzo, Molise, Puglia (7); VIII. - Campania, Basilicata, Calabria (9); IX. - Sicilia (5).

Come si può constatare, le dimensioni territoriali delle circoscrizioni istituende, in rapporto anche alla distribuzione dei seggi, risulterebbero praticamente equilibrate, con le sole eccezioni della Lombardia (che sarebbe comunque, e di gran lunga, la circoscrizione più popolosa, ma che non si è ritenuto opportuno sezionare) e della Sicilia (meno popolosa delle altre, ma che tuttavia non si è ritenuto opportuno aggregare ad altre circoscrizioni per le sue peculiarità, specie dopo l'esito negativo che ha avuto l'aggregazione con la Sardegna sancita dalla legge vigente). C'è da osservare comunque, sul piano generale, che gli inconvenienti determinati da una squilibrata dimensione delle circoscrizioni in sistemi a scrutinio di lista con voti di preferenza risultano assai attenuati, e per buona parte eliminati, in un sistema di collegi uninominali per i quali il livello circoscrizionale non ha valore di « recinto » della lotta politica e della campagna elettorale, ma soltanto quello di punto di riferimento per il riparto finale dei seggi.

Nel complesso, il sistema elettorale proposto sembra tale da poter assicurare una equilibrata formazione della rappresentanza italiana al Parlamento europeo, in attesa dell'auspicata legge elettorale unica, contemperando le diverse esigenze della proporzionalità della rappresentanza rispetto agli schieramenti politici, della sua equa ripartizione territoriale, della sua qualificazione e del soddisfacimento di inderogabili esigenze di trasparenza e correttezza nella lotta politica.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'articolo 1 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. – 1. I rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, secondo le modalità previste dalla presente legge ».

ART. 2.

1. All'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dall'articolo 1 della legge 9 aprile 1984, n. 61, è aggiunto il seguente comma:

« In ogni circoscrizione elettorale sono costituiti tanti collegi quanti sono i seggi ad essa assegnati in base alle norme di cui ai precedenti commi. L'elenco dei collegi, da costituire di norma mediante accorpamento dei collegi per l'elezione del Senato della Repubblica, è stabilito con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi elettorali di cui al successivo articolo 7 ».

2. La tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, come sostituita dalla tabella A allegata alla legge 9 aprile 1984, n. 61, è ulteriormente sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.

ART. 3.

1. Il primo comma dell'articolo 10 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dai seguenti:

« Presso il tribunale nella cui circoscrizione sono compresi uno o più dei

collegi previsti dal decreto di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 sono costituiti, non prima del decimo e non oltre il quinto giorno antecedente la data della votazione, tanti uffici elettorali di collegio quanto sono i collegi medesimi.

Se in un collegio sono comprese le sedi di due o più tribunali, l'ufficio elettorale di collegio si costituisce nella sede avente maggiore popolazione.

L'ufficio elettorale di collegio è composto da tre magistrati, uno dei quali con funzione di presidente, nominato dal presidente del tribunale. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i titolari in caso di assenza o impedimento ».

ART. 4.

1. Nel primo comma dell'articolo 11 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, le parole: « di lista » sono soppresse.

2. Nella lettera *a)* del quarto comma dell'articolo 11 della medesima legge n. 18 del 1979, le parole « della lista » sono sostituite dalle seguenti: « delle candidature ».

ART. 5.

1. Nel primo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, le parole « Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione » sono sostituite dalle seguenti: « Le candidature per i collegi di ciascuna circoscrizione devono essere presentate ».

2. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 12 della legge n. 18 del 1979 sono sostituiti dal seguente:

« La candidatura per ciascun collegio è presentata da non meno di 500 e non più di 1000 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio. Nessun elettore può sottoscrivere per più di un candidato ».

3. Nel quinto comma dell'articolo 12 della legge n. 18 del 1979, come modificato dall'articolo 3 della legge 9 aprile

1984, n. 61, le parole « della lista » sono sostituite dalle seguenti: « della candidatura ».

4. Il sesto e il settimo comma dell'articolo 12 della citata legge n. 18 del 1979 sono sostituiti dai seguenti:

« Ogni candidato può presentare la propria candidatura in una sola circoscrizione e in non più di tre collegi.

L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da una dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in collegi di altre circoscrizioni. La candidatura di una stessa persona in più di una circoscrizione importa la nullità dell'elezione ».

5. L'ottavo comma dell'articolo 12 della legge n. 18 del 1979 è sostituito dal seguente:

« Ciascun gruppo politico può presentare, con lo stesso contrassegno, una sola candidatura per collegio, e non meno di tre candidature nella circoscrizione, anche se relative ad uno stesso candidato che si presenti in più collegi »

6. Nel nono comma dell'articolo 12 della legge n. 18 del 1978 come modificato dall'articolo 3 della citata legge n. 61 del 1984, le parole « Ciascuna delle liste di candidati eventualmente presentate » sono sostituite dalle seguenti: « Ciascuno dei gruppi di candidature eventualmente presentati »; e le parole « con altra lista della stessa circoscrizione presentata » sono sostituite dalle seguenti: « con altro gruppo di candidature della stessa circoscrizione presentato ».

7. Il decimo comma dell'articolo 12 della legge n. 18 del 1979 è sostituito dal seguente:

« A tale scopo, nella dichiarazione di presentazione delle candidature deve essere indicato il gruppo di candidature con il quale si intende effettuare il collegamento. Le dichiarazioni di collegamento fra i gruppi debbono essere reciproche ».

8. Nell'undicesimo comma dell'articolo 12 della legge n. 18 del 1979, le parole:

« della lista » sono sostituite dalle seguenti: « del gruppo di candidature ».

9. Il dodicesimo comma dell'articolo 12 della legge n. 18 del 1979 è sostituito dal seguente:

« Per gli uffici elettorali di collegio la designazione deve essere depositata entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione nella cancelleria del tribunale presso il quale l'ufficio è costituito ».

ART. 6.

1. All'articolo 13 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, nel primo comma, le parole « delle liste dei candidati » sono sostituite dalle seguenti: « delle candidature »; le parole « di lista » sono sostituite dalle seguenti: « dei gruppi politici ».

2. Nel secondo comma dell'articolo 13 della legge n. 18 del 1979 le parole « di liste o di candidati » sono sostituite dalle seguenti: « di gruppi di candidature o di singole candidature ».

ART. 7.

1. L'articolo 14 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 14. – 1. Il voto si esprime tracciando un segno con la matita copiativa sul contrassegno o comunque sul rettangolo che lo contiene o sul nominativo del candidato prescelto.

2. Il voto è valido anche se è espresso in più di uno dei modi predetti ».

ART. 8.

1. L'articolo 15 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 15. – 1. Le schede, di colore diverso per ciascuna circoscrizione, debbono avere le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle allegate ta-

belle B e C, e debbono riprodurre in *facsimile* i contrassegni di tutti i gruppi politici ammessi secondo il numero progressivo attribuito dall'ufficio elettorale circoscrizionale.

2. Accanto ad ogni contrassegno è indicato il nominativo del candidato del gruppo politico nel collegio ».

ART. 9.

1. Nell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, le parole « Ufficio elettorale provinciale » sono sostituite dalle seguenti: « Ufficio elettorale di collegio ».

ART. 10.

1. L'articolo 18 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 18. – 1. L'ufficio elettorale di collegio compie le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Successivamente sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dagli uffici di sezione di tutti i comuni del collegio, facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti scelti dal presidente, procede alla somma dei voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni del collegio, compresi quelli di cui al numero 2) del citato articolo 76.

2. Delle operazioni dell'ufficio elettorale di collegio viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale.

3. Uno degli esemplari deve essere inviato a mezzo di apposito corriere, all'ufficio elettorale circoscrizionale, che ne rilascia ricevuta.

4. Il secondo esemplare, con i documenti annessi, con gli eventuali reclami presentati avverso le operazioni elettorali e con i verbali delle sezioni ed i relativi atti e documenti ad essi allegati, nonché i plichi di cui al terzo comma

dell'articolo 72 del testo unico suddetto, sono depositati presso la cancelleria del tribunale ».

ART. 11.

1. L'articolo 20 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 20. – 1. L'ufficio elettorale circoscrizionale, sulla scorta dei verbali pervenuti dagli uffici elettorali di collegio e di quelli di cui all'articolo 37, nonché delle operazioni compiute ai sensi dell'articolo 19, facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale di ogni gruppo e, per i gruppi collegati a norma dell'articolo 12, la cifra elettorale di collegamento. La cifra elettorale di gruppo è data dalla somma dei voti ottenuti dai candidati di ciascun gruppo nella circoscrizione. La cifra elettorale di collegamento è data dalla somma dei voti riportati dai gruppi collegati nella circoscrizione;

b) comunica all'ufficio elettorale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, per ciascun gruppo e per ciascun collegamento di gruppo costituito a norma dell'articolo 12, il numero dei candidati in esso o in essi compresi e la cifra elettorale;

c) determina la cifra individuale di ogni candidato. A tal fine moltiplica per 100 la somma dei voti riportati da ciascuno di essi in tutte le sezioni dei rispettivi collegi e in tutte le sezioni istituite a norma dell'articolo 30, e divide il prodotto per il numero dei votanti del collegio;

d) determina la graduatoria dei candidati di ciascun gruppo, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'anzianità ».

ART. 12.

1. L'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 21. – 1. L'ufficio elettorale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici nazionali circoscrizionali di cui alla lettera *b*) dell'articolo 20, facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascun gruppo politico. Tale cifra è data dalla somma dei voti riportati nelle singole circoscrizioni dai gruppi di candidati aventi il medesimo contrassegno e, per le circoscrizioni nelle quali sono stati costituiti collegamenti, a norma dell'articolo 12, dei voti riportati dal gruppo presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno e dai gruppi ad esso collegati;

b) procede al riparto dei seggi tra i gruppi politici in base alla cifra elettorale nazionale di ciascun gruppo. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di tutti i gruppi politici per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionata del quoziente. Divide, poi la cifra elettorale nazionale di ciascun gruppo politico per tale quoziente. Attribuisce quindi ad ogni gruppo politico tanti seggi quante volte il quoziente elettorale nazionale risulti contenuto nella cifra elettorale nazionale di ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi politici per i quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di cifra elettorale nazionale si procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali nazionali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale nazionale;

c) procede alla distribuzione delle singole circoscrizioni dei seggi così asse-

gnati ai vari gruppi politici. A tal fine divide la cifra elettorale nazionale di ciascun gruppo per il numero dei seggi ad esso attribuiti con le modalità di cui alla lettera *b*), ottenendo così il quoziente elettorale di gruppo. Nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionata del quoziente. Attribuisce, poi, al gruppo, sia esso singolo sia formato da gruppi collegati a norma dell'articolo 12, nelle varie circoscrizioni, tanti seggi quante volte il rispettivo quoziente elettorale di gruppo risulti contenuto nella cifra elettorale circoscrizionale del gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati, rispettivamente, nelle circoscrizioni per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle circoscrizioni nelle quali si è ottenuta la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di cifra elettorale circoscrizionale, si procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali che non hanno raggiunto un quoziente elettorale intero. Se nell'ambito di una circoscrizione ad un gruppo spettano più seggi di quanti siano i suoi componenti restano eletti tutti i candidati del gruppo e si procede ad un nuovo riparto dei seggi nei riguardi di tutte le altre circoscrizioni sulla base di un secondo quoziente ottenuto dividendo il totale dei voti validi attribuiti al gruppo nelle circoscrizioni stesse, per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare. Si effettua, poi, l'attribuzione dei seggi tra i vari gruppi con le modalità sopra previste.

2. L'ufficio elettorale nazionale provvede a comunicare ai singoli uffici elettorali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascun gruppo.

3. Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla segreteria del Parlamento europeo, la quale ne rilascia ricevuta; l'altro esemplare è depositato nella cancelleria della Corte di cassazione ».

ART. 13.

1. L'articolo 22 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 22. – 1. L'ufficio elettorale circoscrizionale, ricevute da parte dell'ufficio elettorale nazionale le comunicazioni di cui al comma 2 dell'articolo 21, proclama eletti i candidati, nei limiti dei seggi ai quali ciascun gruppo ha diritto, seguendo la graduatoria prevista alla lettera *d*) dell'articolo 20.

2. Quando in una circoscrizione sia costituito un collegamento tra gruppi con le modalità indicate nell'articolo 12, ai fini dell'assegnazione dei seggi ai singoli gruppi che compongono il collegamento, l'ufficio elettorale circoscrizionale provvede a disporre in un'unica graduatoria, secondo le rispettive cifre individuali, i candidati dei gruppi collegati. Proclama quindi eletti, nei limiti dei posti ai quali il collegamento ha diritto, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

3. Qualora nessuno dei candidati del gruppo di minoranza linguistica collegato sia compreso nella graduatoria dei posti ai quali il collegamento ha diritto, l'ultimo posto spetta a quel candidato di minoranza linguistica che abbia ottenuto la maggiore cifra individuale.

4. L'ufficio elettorale circoscrizionale invia, quindi, attestato ai rappresentanti proclamati eletti ».

ART. 14.

1. L'articolo 27 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 27. – 1. Gli elettori di cui all'articolo 26 votano per le candidature presentate nel collegio cui appartiene la sezione nelle cui liste sono iscritti ».

ART. 15.

1. Nel primo comma dell'articolo 31 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, le parole « ammessa una lista di canditati » sono sostituite dalle seguenti « ammesse almeno tre candidature ».

ART. 16.

1. Nel nono comma, dell'articolo 36 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dall'articolo 12 della legge 9 aprile 1984, n. 61, le parole « delle liste » sono sostituite dalle seguenti « dei gruppi ».

ART. 17.

1. L'articolo 41 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 41. – 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa durante lo svolgimento del mandato è attribuito dall'ufficio elettorale nazionale al candidato che nello stesso gruppo e circoscrizione segue immediatamente l'ultimo eletto nella graduatoria prevista alla lettera *d*) dell'articolo 20, eventualmente ricorrendo, se del caso, all'ulteriore riparto previsto alla lettera *c*) dell'articolo 21 ».

ART. 18.

1. All'articolo 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono in fine aggiunte le parole « integrate, ove occorra, dalle disposizioni della legge 6 febbraio 1948, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni ».

ART. 19.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TABELLA A.
(Articolo 2)

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

CIRCOSCRIZIONI		Capoluogo della circoscrizione
I.	Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta	Torino
II.	Lombardia	Milano
III.	Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia	Venezia
IV.	Emilia-Romagna, Marche	Bologna
V.	Toscana, Umbria	Firenze
VI.	Lazio, Sardegna	Roma
VII.	Abruzzo, Molise, Puglia	Bari
VIII.	Campania, Basilicata, Calabria	Napoli
IX.	Sicilia	Palermo